

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 221/CGF

(2008/2009)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 20/CGF – RIUNIONE DEL 10 SETTEMBRE 2008

1° Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Giampietro Dr. Vito, Persichelli Avv. Cesare; Catania Dott. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dott. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DELLO XENIA S.R.L. AVVERSO LA DECLARATORIA D’INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PASQUINA MARCO FINO A TUTTO IL 30.6.2009** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 3 del 18.7.2008)

La società Xenia Sport ha impugnato davanti a questa Corte la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia Com. Uff. n. 3 del 18.7.2008 di inammissibilità di un suo precedente reclamo avverso una delibera della medesima Commissione Com. Uff. n. 1 del 3.7.2008, con la quale era stato parzialmente accolto, riducendola di un anno, un ricorso contro la squalifica irrogata ad un suo calciatore, tale Pasquina Marco, dal Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Como, per atti di violenza nei confronti dell’arbitro in occasione della gara Cascina Matese/Xenia disputata il 7.6.2008, nell’ambito del torneo “Orange Cup”, categoria Juniores.

L’appello, tendente ad ottenere un’ulteriore riduzione della sanzione, è all’evidenza inammissibile.

Nel nuovo Codice di Giustizia Sportiva, il procedimento disciplinare si articola su un doppio grado di giurisdizione come può agevolmente evincersi dalla norma di portata generale di cui all’art. 31 che al primo comma precisa che Corte di Giustizia Federale è “giudice di secondo grado” rispetto alle decisioni assunte in ambito nazionale e, più segnatamente, dall’art. 44 comma 1, applicabile nella fattispecie, che, per la disciplina sportiva regionale della Lega Nazionale Dilettanti e del C.G.S. prevede “due gradi di giudizio” esauribili davanti agli organi di giustizia territoriali.

Nel caso che ne occupa la reclamante si è rivolta a questa Corte quando aveva già completato l’iter processuale consentitole, così ed in maniera del tutto anomala, richiedendo un inesistente terzo grado di giudizio.

Da ciò la declaratoria di inammissibilità

La C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dallo Xenia S.r.l. di Mariano Comense (Como).

Dispone l'addebito della tassa reclamo non versata.

2° Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Persichelli Avv. Cesare, Serges Prof. Giovanni; Catania Dott. Raimondo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dott. Antonio – Segretario.

2) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. PROPOSTO DALLA CURATELA FALLIMENTARE DELL'U.S. TEMPIO AVVERSO L'OBBLIGO DI CORRISPONDERE AL SIG. SCANU GIOVANNI LA SOMMA DI €9.800,00 OLTRE INTERESSI DI MORA (Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 8 del 7.6.2008)

Il Fallimento dell'Unione Sportiva Tempio S.r.l. ha proposto ricorso per revocazione avverso la delibera adottata dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti nella seduta del 7.6.2008 con la quale la detta società, allora *in bonis*, era stata condannata a pagare in favore dell'allenatore Giovanni Scanu la somma di €9.800,00 oltre interessi di mora.

Assume il Fallimento ricorrente che la decisione gravata meriterebbe completa riforma sulla base di convincente documentazione che non era stato possibile produrre nel precedente giudizio per causa di forza maggiore.

Osserva, in particolare, il medesimo ricorrente che la statuizione arbitrale sfavorevole era intervenuta in quanto il Collegio aveva ritenuto non probante la produzione delle matrici degli assegni con i quali l'allenatore era stato soddisfatto e che non era stato possibile versare in atti copia degli stessi e della ricevuta liberatoria dello Scanu a causa della procedura pre-fallimentare alla quale, all'epoca, era sottoposto il sodalizio.

Definitasi la detta istruttoria con declaratoria di fallimento, la Curatela aveva potuto reperire e produrre la documentazione in discorso, chiedendo, in forza della stessa, la riforma per revocazione della decisione di condanna.

Ritiene la Corte che il ricorso come sopra proposto debba venir dichiarato inammissibile sulla base del vigente C.G.S. e delle pattuizioni intervenute in sede di Accordo Collettivo fra l'Associazione Italiana Allenatori di Calcio (A.I.A.C.) e la Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.).

Ed invero, l'art. 31 C.G.S. stabilisce la competenza della Corte di Giustizia Federale limitandola:

a) a conoscere, quale organo di secondo grado, i ricorsi proposti avverso le decisioni assunte da altri organi della stessa giustizia sportiva;

b) a pronunciare nelle ulteriori materie previste dall'articolo sopra richiamato e dalle altre norme federali applicabili, fra le quali non si rinvengono le delibere dei Collegi Arbitrali, espressamente dichiarate inappellabili dall'art. 17 del ricordato Accordo Collettivo, come del resto puntualmente precisato dalle comunicazioni, in atti, indirizzate all'U.S. Tempio dalla Segreteria del Collegio Giudicante.

Va altresì considerato che la normativa procedimentale per ricorrere a quest'ultimo, è frutto dell'intesa fra le rispettive organizzazioni sindacali, sopra individuate, e può quindi venir superata soltanto in conseguenza di modifiche integrative di quell'accordo.

E' ben vero che, a mente dell'art. 31, lett. a) C.G.S. la Corte di Giustizia Federale "giudica nei procedimenti per revisione e revocazione", ma tale disposizione – dalla quale, forse, è stato tratto in inganno l'odierno ricorrente - deve intendersi limitata alla revocazione ed alla revisione delle decisioni emesse dagli organi della giustizia sportiva, non da quelle adottate da organismi preposti a

definire controversie di natura economica fra allenatori (nonché calciatori professionisti) e società, che, per le ragioni anzidetti, esulano dal sistema giustiziale sportivo.

Non sfugge alla Corte che la mancata previsione di qualsivoglia impugnativa nei confronti delle delibere adottate dai Collegi Arbitrali, e la mancata regolamentazione processuale delle relative controversie, potrebbe venir riguardata come lacuna nell'ordinamento settoriale, tuttavia anche l'effettivo e definitivo accertamento di una tale lacuna non può condurre all'attribuzione, in favore della stessa Corte di Giustizia Federale, di competenze allo stato non previste dalla vigente regolamentazione.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo per revocazione come sopra proposto dalla Curatela Fallimentare dell'U.S. Tempio di Tempio Pausania (Sassari).

Dispone l'addebito della tassa reclamo non versata.

3) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. PROPOSTO DALLA CURATELA FALLIMENTARE DELL'U.S. TEMPIO S.R.L. AVVERSO L'OBLIGO DI CORRISPONDERE AL SIG. CORDA NINNI LA SOMMA DI € 13.000,00 OLTRE INTERESSI DI MORA (Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 8 del 7.6.2008)

L'Unione Sportiva Tempio Pausania S.r.l. ha proposto ricorso per revocazione avverso la decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti emessa il 7.6.2008 la quale, in accoglimento del ricorso dell'allenatore Ninni Corda, aveva obbligato la U.S. Tempio al pagamento della somma di €13.000,00 oltre interessi di mora.

A sostegno del ricorso per revocazione la U.S. Tempio sosteneva che al momento della discussione del reclamo la U.S. Tempio non era e non poteva essere in possesso delle copie degli assegni che avrebbero comprovato l'estinzione del debito nei confronti del Corda. Ciò in quanto al Delegato sportivo sarebbe stata preclusa la possibilità di ottenere dall'Istituto di credito con il quale era intrattenuto il rapporto di conto corrente, copia degli assegni e che analoga preclusione avrebbe incontrato la società sottoposta a giudizio prefallimentare e poi dichiarata fallita.

La copia degli assegni sarebbe stata ottenuta solo successivamente alla dichiarazione di fallimento ad opera del curatore designato dal Tribunale. Tali circostanze integrerebbero, ad avviso della U.S. Tempio, l'ipotesi di forza maggiore e/o del fatto altrui e giustificerebbero il ricorso per revocazione.

Il ricorso è radicalmente infondato e va dichiarato inammissibile.

Osserva la Corte che l'art. 39 del vigente C.G.S. prevede al comma primo, lett. c) la possibilità di ricorrere alla revocazione qualora «*a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere*».

In primo luogo deve osservarsi che la citata disposizione individua due distinte ipotesi, consistenti nella *forza maggiore* ovvero nel *fatto altrui* le quali, operando disgiuntamente, impongono che il ricorrente individui con precisione quale delle due egli intenda invocare a sostegno del ricorso. Nel caso in specie, la U.S. Tempio le invoca congiuntamente senza specificare a quale delle due essa intenda riferirsi.

Di là da questo profilo che potrebbe ritenersi perfino assorbente, incidendo sull'ammissibilità stessa del ricorso, va rilevato che la possibilità di richiedere la semplice copia degli assegni non era affatto preclusa alla società.

L'esistenza di una istruttoria prefallimentare non impediva infatti al legale rappresentante di chiedere ed ottenere copia degli assegni essendo egli nei pieni poteri fino alla dichiarazione di fallimento. Va rilevato, al riguardo, che la società ha lasciato trascorrere inutilmente un lungo periodo di tempo che va dalla iniziale domanda del Corda datata 9.1.2008 alle deduzioni presentate dalla U.S. Tempio il 7.5.2008, periodo di tempo durante il quale ben poteva essere acquisita la documentazione in questione. Non ricorrono pertanto, sotto alcun profilo, gli estremi per la revocazione. In ogni caso è da sottolineare che uno dei due assegni in questione risulta girato e incassato non già dal Corda bensì

da altro soggetto (la First Car Test), come ammette la stessa ricorrente e, pertanto, nessuna prova dell'estinzione dell'obbligazione l'esibizione di tale titolo avrebbe potuto rappresentare.

Da qui l'inammissibilità dell'impugnazione straordinaria.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo per revocazione come sopra proposto dalla Curatela Fallimentare dell'U.S. Tempio di Tempio Pausania (Sassari).

Dispone l'addebito della tassa reclamo non versata.

IL PRESIDENTE
Prof. Mario Serio

Publicato in Roma il 5 giugno 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete